

Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTO EMESSO A SEGUITO DELLO SCAMBIO DI NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA ART. 127 TER C.P.C. (Udienza del 4.12.2025)

Viene trattata la causa civile iscritta al n. **14636** dell'anno **2022** del ruolo generale degli affari contenziosi,

Il Giudice

Dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa;

dato atto che risultano altresì depositate note conclusionali;

pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE -

nella persona del **GIUDICE MONOCRATICO** dott. ssa Fiammetta al termine dell'udienza di discussione del 4 dicembre 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. **281-sexies** cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al numero 14636/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2022, avente ad oggetto "**Lesione personale**" e promossa

DA

SARA (nata a e residente in
(), C.F.), **rappresentata e difesa**
dall'avv. Vincenzo Liguori e ed elettivamente domiciliata



presso lo studio del primo in Napoli al Centro Direzionale Is. F4 in virtù di procura alle liti in calce al ricorso;

-ATTRICE-

CONTRO

GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. , e Partita IVA), in persona dei procuratori dott. Massimo e dott. Federico, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti a rogito del Notaio dott. Andrea (Rep. N. 3999/2141 del 26 luglio 2017), dall'avv. Giuseppe , presso lo studio di quest'ultimo domiciliata in I

-CONVENUTA-

E

SALVATORE nato il a e residente alla via - c.f. - -, elett.te dom.to in alla via , presso lo studio del suo Procuratore Avv. Salvatore , che lo rappresenta e difende, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

-CONVENUTO-

E

CON L'INTERVENTO VOLONTARIO ADESIVO DI:

MICHELE (nato a il residente in alla , C.F.) e **FRANCESCA** (nata a e residente in alla , C.F.), rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Liguori e ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Napoli al Centro Direzionale Is. F4 in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di intervento volontario adesivo;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. Sara ha convenuto in giudizio Salvatore e la GENERALI ITALIA S.P.A. chiedendo accertarsi l'esclusiva responsabilità di Salvatore in ordine al sinistro del 24.4.2019 e per l'effetto, condannare i



positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite).

Posto che nel caso di specie non è ravvisabile il requisito della mala fede o colpa grave, la domanda ex art 96 comma III c.p.c. non può che essere rigettata.

Quanto alla posizione dei terzi interventori, premesso che non sussiste una norma che impedisca agli stessi di intervenire ad adiuvandum, sicché non si apprezza alcun profilo di inammissibilità, in ogni caso le spese di lite vanno compensate non avendo, il loro intervento, aggiunto alcunché alle difese attoree, in fatto e in diritto.

In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, epurando la nota spese degli importi non dovuti (interessi su esborsi, commissioni bancarie e su carte prepagate, visita collegiale in quanto fattura non collegata a prestazione ricevuta; ct per relazione medico legale in quanto esborso non documentato; riconoscendo, quanto ai compensi, l'aumento per uso dello strumento informatico con collegamenti ipertetsuali e aumento del 10% per difesa contro più parti; escludendo la fase stragiudiziale per la quale il difensore ha ricevuto, in occasione dell'acconto, l'importo di euro 4000,00, il tutto riconoscendo i valori medi dello scaglione riferito al *decisum*).

Deve, peraltro, disporsi, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., la **distrazione** delle spese di lite **in favore dell'avv. Vincenzo Liguori, difensore dell'attrice** e dichiaratosi anticipatario delle stesse.

In applicazione del medesimo principio (soccombenza) sono definitivamente poste a carico dei convenuti le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta in giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- In **ACCOGLIMENTO** della **DOMANDA GIUDIZIALE, CONDANNA in solido Salvatore e GENERALI ITALIA S.P.A., al pagamento in favore di Sara**



della somma di **€ 331.880,00** a titolo di danno non patrimoniale

OLTRE agli interessi **al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo;**

• In **ACCOGLIMENTO** della **DOMANDA GIUDIZIALE, CONDANNA** in solido **Salvatore** e **GENERALI ITALIA S.P.A.**, al pagamento in favore di **Sara** della somma di **€ 1000,00** a titolo di danno patrimoniale **oltre agli interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo;**

• **CONDANNA**, altresì, in solido **Salvatore** e **GENERALI ITALIA S.P.A.**, al pagamento **in favore di Sara** delle **SPESE** del **PRESENTE GIUDIZIO**, che si liquidano, complessivamente, in **€ 29.907,72** di cui **€ 713,62** per **spese vive** ed **€ 29.194,10** per **compensi professionali forensi**, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;

• **DISPONE** la **DISTRAZIONE** delle **SPESE** di **LITE** come sopra liquidate, **in favore dell'avv. Vincenzo Liguori** dichiaratosi anticipatario delle medesime;

• **PONE**, definitivamente, a **CARICO** di **Salvatore** e **GENERALI ITALIA S.P.A.**, in **SOLIDO**, il **PAGAMENTO** delle **SPESE** relative alla **CONSULENZA TECNICA d'UFFICIO** espletata nel giudizio.

• **Compensa le spese di lite tra interventori e convenuti;**

• **Rigetta ogni altra domanda.**

Così deciso in Napoli, all'esito dello scambio di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 4.12.2025

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott. Fiammetta

